

COMUNE DI GIAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio comunale, in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, sessione ORDINARIA, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PAINI EZIO	SINDACO	X	
BRANCATO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
GIORS MONICA in Abba'	CONSIGLIERE	X	
DEYME SANDRO	CONSIGLIERE	X	
PERRONE BARBARA	CONSIGLIERE		X
CAMPO BAGATIN ENZO	CONSIGLIERE	X	
SIBILLE DANIELA in Porru	CONSIGLIERE	X	
BELLETTO LUCA	CONSIGLIERE	X	
GAGLIARDI MONICA	CONSIGLIERE	X	
RONCIL ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
POZZATO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco, sig. PAINI EZIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BORODAKO dr. Alessandro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione C.C. n. 3 del 29/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU (art. 1 c. 639 e successivi).

VISTA la legge di Stabilità 2017 n. 232/2016.

TENUTO CONTO dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 15/14 del 24/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO l'art. 1 c. 26 della Legge n. 208/2015, comma modificato dall'art. 1 c. 42 lett. a) della Legge di stabilità 2017 n. 232/2016, che prevede per gli anni 2016 e 2017 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; tale sospensione non si applica alla Tassa sui rifiuti.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 13 c. 13bis del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii e in ultimo modificato dall'art. 1 c. 10 lett. 2 della L. n. 208/2015, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il Decreto Milleproroghe – D.L. n. 244/16 art. 5, c. 11 – il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2017 è differito al 31.03.2017. Conseguentemente è abrogato il c. 454 dell'art. 1 della L. 232/2016.

TENUTO CONTO del sopracitato art. 1 c. 26 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma modificato dall'art. 1 c. 42 lett. a) della Legge di stabilità 2017 n. 232/2016, che prevede per gli anni 2016 e 2017 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare opportuno:

CONFERMARE PER L'ANNO 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria **"IMU"**, già in vigore negli anni 2015 e 2016 e di seguito riportate:

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

più relative pertinenze = **4 per mille;**

con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;

- Altri fabbricati e aree edificabili = **8,6 per mille;**
- Fabbricati gruppo catastale D = **10,6 per mille;**
- Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = **Esenti**

(in quanto ubicati in area montana).

CONFERMARE PER L'ANNO 2017, le aliquote per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili), già in vigore negli anni 2015 e 2016 e di seguito riportate:

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate

ai fini IMU **Aliquota = "0,00" (zero) per mille;**

- Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili

Aliquota = "0,00" (zero) per mille;

di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

Ronsil: "Diminuzioni possibili? Ci si aspettava un cambiamento ed una redistribuzione affinché tutti pagassero equamente, sembra invece un "copia/incolla.Dichiarazione di voto contraria".

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9
Votanti: n. 9
Astenuti n. = =
Favorevoli n. 6
Contrari n. 3 (Ronsil – Gagliardi – Pozzato)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di CONFERMARE PER L'ANNO 2017 le seguenti Aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni 2015 e 2016, per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2017:**

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

più relative pertinenze = **4 per mille;**

con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;

- Altri fabbricati e aree edificabili = **8,6 per mille;**

- Fabbricati gruppo catastale D = **10,6 per mille;**

- Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = **Esenti**

(in quanto ubicati in area montana).

3) di CONFERMARE PER L'ANNO 2017 le aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni 2015 e 2016, per l'applicazione **del Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" – anno 2017:**

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate

ai fini IMU **Aliquota = "0,00" (zero) per mille;**

- Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili

Aliquota = "0,00" (zero) per mille;

di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 15/14 del 24/07/2014.

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017.

6) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

7) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 6
Contrari	n. 3 (Ronsil – Gagliardi – Pozzato)

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAINI EZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORODAKO dr. Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di Giaglione attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2017 al _____ n. _____ Registro Pubblicazione, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Giaglione, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORODAKO dr. Alessandro

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Giaglione, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORODAKO dr. Alessandro)

Il sottoscritto Segretario Comunale di GIAGLIONE, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio telematico comunale per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2017 al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- E' divenuta definitivamente esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORODAKO dr. Alessandro
